



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1305

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Criteri e modalità per l'inanellamento e la detenzione dei richiami vivi ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 32 bis del regolamento di esecuzione della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24, approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 17 novembre 1992, n. 16-69/Leg.

Il giorno **20 Luglio 2023** ad ore **09:00** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

MARIO TONINA
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assenti:

ASSESSORE

MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI

Assiste:

IL DIRIGENTE

NICOLA FORADORI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il relatore comunica,

la legge provinciale sulla caccia 9 dicembre 1991, n. 24 all'articolo 36 stabilisce che la detenzione di fauna selvatica è soggetta ad autorizzazione rilasciata dalla struttura competente in materia. Casi, criteri e modalità dell'autorizzazione sono stabiliti dal regolamento di attuazione della legge, approvato con decreto del presidente della Giunta provinciale 17 novembre 1992, n.16-69/Leg.

Per quanto riguarda la detenzione di uccelli quali richiami vivi, all'articolo 32 bis del regolamento, sono indicate le quantità detenibili e l'obbligo di dotare ogni esemplare di anello inamovibile di riconoscimento, che riporti il numero progressivo e l'anno di riferimento. Il comma 2 di tale articolo, inoltre, demanda alla Giunta provinciale l'individuazione, attraverso propria deliberazione, di criteri e modalità di detenzione e di inanellamento dei richiami vivi.

Con deliberazione 5 febbraio 1999, n. 642 la Giunta si esprime in tal senso, con l'obiettivo di gestire, attraverso la struttura competente in materia di fauna selvatica, la fase transitoria sia di ricognizione dei richiami vivi detenuti sia di inanellamento degli stessi, con la collaborazione dell'Ente gestore della caccia, e di avviare la fase a regime, che prevedeva l'aggiornamento del registro entro il 31 marzo di ogni anno.

Vista la necessità dell'amministrazione di continuare ad avere contezza del patrimonio complessivo dei richiami vivi detenuti in provincia e, contestualmente, di semplificare e ottimizzare la fase a regime, si è reso necessario rivedere alcuni dei criteri impostati. Pertanto, con deliberazione 30 dicembre 2005, n. 2896, è stato sostituito l'allegato parte integrante del precedente provvedimento, la cui principale modifica riguarda l'introduzione nel tesserino di caccia di specifiche schede, nelle quali il cacciatore ha l'obbligo di annotare i richiami vivi in suo possesso. Con i criteri vigenti, al termine della stagione venatoria, e comunque non oltre il 31 marzo di ogni anno, l'ente gestore trasmette, su supporto informatico, alla struttura competente in materia di fauna il riepilogo complessivo provinciale dei richiami detenuti, organizzati per riserva e distinti per specie e provenienza. Nella medesima deliberazione, inoltre, è stato precisato che i richiami vivi devono provenire esclusivamente o da amministrazioni che, coordinate dall'allora Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, oggi Istituto sperimentale per la protezione e la ricerca ambientale, catturano esemplari delle specie consentite da cedere come richiami, o da allevatori autorizzati e centri commerciali, o attraverso lo scambio fra cacciatori detentori di uccelli da richiamo.

Ora, a distanza di circa vent'anni è necessario un nuovo aggiornamento di tali criteri.

Con la stagione venatoria 2020-2021, infatti, è stata aggiornata la scheda sulla quale ogni cacciatore annota i richiami vivi posseduti, predisponendola per la lettura ottica, alla stregua delle schede in cui sono annotati gli abbattimenti degli animali appartenenti alle specie di selvaggina non contingentate. Si tratta di una semplificazione, che solleva l'Ente gestore della caccia dalla trasmissione dei dati su supporto informatico suddivisi per riserva e distinti per specie.

Si è dato, inoltre, risalto alla possibilità per la persona che detiene i richiami vivi, purché autorizzata all'allevamento a scopo amatoriale ai sensi dell'articolo 36 della legge provinciale sulla caccia, di produrle in proprio. Resta fermo il divieto di far riprodurre i richiami vivi posseduti.

Quest'ultimo aggiornamento risponde alla necessità di approvvigionamento dei richiami vivi, considerato che l'impianto di cattura provinciale, sito a San Michele all'Adige in località Gironi, destinato alla produzione degli uccelli da richiamo, a partire dal 2014 non è più stato attivato e, negli anni successivi, è stato definitivamente smantellato.

È stata, infine, introdotta la previsione, mancante nei criteri vigenti, di dare al cacciatore che cessa l'attività venatoria un tempo congruo per cedere i richiami detenuti, individuato in due anni.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- Udata la relazione;
- Vista la legge provinciale sulla caccia 9 dicembre 1991, n. 24 e, nello specifico, l'articolo 36;
- Visto il regolamento di esecuzione della legge provinciale sulla caccia, approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 17 novembre 1992, n.16-69/Leg;
- Vista la propria deliberazione 5 febbraio 1999, n. 642;
- Vista la propria deliberazione 24 agosto 2005, n. 468;

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

delibera

1. di approvare l'allegato parte integrante che enuncia *Criteri e modalità per la detenzione e l'inanellamento dei richiami vivi*;
2. di stabilire che detto allegato sostituisce integralmente l'allegato parte integrante della propria deliberazione 24 agosto 2005, n. 468.

Adunanza chiusa ad ore 10:35

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Criteri e modalità per la detenzione e l'inanellamento dei richiami vivi

IL PRESIDENTE

Maurizio Fugatti

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

IL DIRIGENTE

Nicola Foradori

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

Allegato parte integrante

Criteria e modalità per l'inanellamento dei richiami vivi e per la loro detenzione

1. Gli uccelli detenuti a scopo di richiamo devono essere dotati di contrassegno di riconoscimento individuale inamovibile che riporti il numero progressivo e l'anno di riferimento. I contrassegni sono anelli inamovibili generalmente di metallo, apposti tarso, chiuse attorno al tarso dell'uccello.
2. Ogni cacciatore che detiene richiami vivi, denunciati e contrassegnati in applicazione della disciplina prevista dall'articolo 32 bis del regolamento di esecuzione della legge provinciale sulla caccia, provvede:
 - 2.1. alla corretta compilazione della scheda dei richiami vivi detenuti contenuta nel tesserino venatorio, o di analoga scheda predisposta dal Servizio Faunistico, e alla sua consegna all'Ente Gestore entro la data fissata dalle vigenti prescrizioni tecniche per la restituzione dello stesso.
3. Nel caso in cui, durante l'ordinario esercizio dell'attività venatoria, si verifichi il ferimento di esemplari appartenenti alle specie individuate quali richiami vivi dal comma 1 dell'articolo 32 del regolamento di esecuzione della della legge provinciale sulla caccia, gli stessi possono essere destinati all'integrazione del patrimonio degli uccelli da richiamo, unicamente nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 26, comma 1 della medesima legge relativo, tra l'altro, al rinvenimento e alla raccolta di fauna ferita.

L'Ente gestore accerta il verificarsi delle predette condizioni e, se del caso, fornisce e applica all'esemplare, sempre attraverso il proprio personale di vigilanza, l'apposito contrassegno di riconoscimento individuale entro il trentesimo giorno dal ferimento. Tali contrassegni sono delle fascette di colori diversi, ognuno tipico per la singola specie, sulle quali è riportata la sigla della provincia di Trento e, sempre distinta per specie, la numerazione progressiva, come di seguito esemplificato: *TN (sigla della specie) + (numero progressivo)*.
4. Il Servizio Faunistico provvede:
 - 4.1. all'aggiornamento annuale dell'archivio informatico contenente i dati complessivi dei richiami vivi, ricavati dalle schede contenute nei tesserini di caccia, o da analoghe schede predisposte dal Servizio stesso, che l'Ente Gestore consegna annualmente entro la data stabilita dalle prescrizioni tecniche per l'esercizio venatorio;
 - 4.2. all'acquisto dei contrassegni e alla consegna dei medesimi all'Ente Gestore per l'inanellamento degli uccelli feriti destinati ad integrare il patrimonio dei richiami vivi.
5. L'Ente gestore della caccia provvede:
 - 5.1. a consegnare al termine della stagione venatoria le schede, contenute nel tesserino di caccia o appositamente predisposte dal Servizio Faunistico, nelle quali sono registrati i richiami vivi detenuti;
 - 5.2. all'applicazione dei contrassegni agli uccelli feriti, che vanno a integrare il patrimonio dei richiami vivi, e alla loro registrazione, attraverso il proprio personale di vigilanza.
6. I richiami vivi detenuti, ai sensi dell'articolo 32 bis del citato regolamento, non possono essere utilizzati per l'attività riproduttiva.
7. Fermo restando quanto previsto al precedente punto 3, l'integrazione del patrimonio dei richiami vivi può avvenire unicamente attraverso:

- 7.1. l'acquisto presso allevatori autorizzati o strutture autorizzate, secondo le norme vigenti;
 - 7.2. la produzione diretta da parte della persona che detiene i richiami vivi, purché autorizzata anche all'allevamento a scopo amatoriale ai sensi dell'articolo 36 della legge provinciale sulla caccia, fermo restando il divieto a far riprodurre i richiami vivi detenuti;
 - 7.3. lo scambio fra cacciatori che detengono uccelli da richiamo, nel rispetto della normativa vigente.
8. Il cacciatore che cessa la pratica dell'attività venatoria ha due anni di tempo per cedere i richiami vivi, detenuti ai sensi dell'articolo 32 bis del regolamento.